

IL SALDO DELLA DICHIARAZIONE NEL TERMINE LUNGO COLLEGATO ALLE IMPOSTE SUI REDDITI

## Versamento annuale Iva, termini senza distinzioni

Cadono le distinzioni sui termini per il versamento annuale dell'Iva. Tutti i contribuenti potranno saldare il debito risultante dalla dichiarazione annuale, anziché entro il 16 marzo, nel termine «lungo», collegato alle scadenze per il pagamento delle imposte sui redditi dovute in base al modello Unico, con la maggiorazione dello 0,40% per ciascun mese successivo alla predetta data. La fine del connubio dichiarativo con le imposte dirette, con il ritorno alla dichiarazione Iva autonoma per tutti i soggetti passivi, porta quindi in dote non la cancellazione, ma la generalizzazione della possibilità di differire il pagamento del saldo (e la cessazione di una discriminazione poco razionale e problematica). La novità è contenuta in uno degli emendamenti al dl n. 193/2016 approvati in commissione alla camera dei deputati.

**Termini e modalità di presentazione della dichiarazione annuale.** Per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 190/2014, dall'anno prossimo la dichiarazione annuale dell'Iva non potrà più essere redatta e presentata all'interno del modello Unico, ma tornerà a essere autonoma, per tutti i soggetti passivi tenuti a presentarla. La scadenza del termine di presentazione, come modificata dalla citata legge, è la fine del mese di febbraio, sicché non avrà più alcuna ragion d'essere la comunicazione annuale dati Iva, che è stata conseguentemente soppressa. Questa scadenza, tuttavia, varrà soltanto per il 2017, con riferimento alla dichiarazione annuale relativa al 2016. L'articolo 4, comma 4, lett. c), del dl n. 193/2016, infatti, stabilisce che dal 2018 la dichiarazione annuale dovrà essere presentata fra il 1° febbraio e il 30 aprile. L'allungamento della scadenza, con lo «sforamento» rispetto al termine prescritto dalla direttiva Iva, si ricollega all'introduzione, con lo stesso dl 193/2016, dell'obbligo di trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche, che permetterà comunque all'amministrazione finanziaria di di-

sporre delle informazioni basilari sulla gestione Iva dell'anno solare entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, quando scade il termine per l'invio della comunicazione della liquidazione relativa al quarto trimestre.

**Versamento del saldo.** Le descritte modifiche ai termini e alle modalità di presentazione della dichiarazione annuale apportate dalla legge n. 190/2014 preludevano a una revisione delle disposizioni sui termini di versamento dell'imposta a saldo dell'anno, che gli articoli 6 e 7 del dpr n. 542/1999 fissano al 16 marzo, accordando però ai contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione unificata la possibilità di effettuare il versamento nei termini previsti per il pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata, previa maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese successiva alla predetta data. La revisione delle disposizioni dei citati articoli 6 e 7 è contenuta nell'emendamento al dl 193/2016 che recepisce il pacchetto delle cosiddette semplificazioni fiscali; essa non consiste però nella soppressione del «termine lungo» per il versamento del saldo Iva, come si poteva temere in relazione alla soppressione della possibilità di incorporare la dichiarazione Iva in quella unificata, bensì, all'opposto, nella sua generalizzazione. Viene difatti eliminato il riferimento alle somme dovute in base alla dichiarazione unificata e introdotto, invece, il riferimento ai termini di versamento delle imposte dirette, cosicché tutti i soggetti passivi potranno avvalersi della possibilità di effettuare il versamento del saldo Iva, con l'applicazione della prescritta maggiorazione, anziché entro il 16 marzo, entro il termine previsto dall'art. 17, comma 1, del dpr n. 435/2001 per il pagamento delle imposte dirette dovute in base alla dichiarazione unificata, termine che lo stesso emendamento sposta dal 16 al 30 giugno nella modalità «fissa» e dal giorno 16 alla fine del mese in quella «mobile».

**Franco Ricca**

